

30

1993/94-2023/24



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO



EUILAP

Jean Monnet Chair  
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by  
the European Union

EUILAP LAB – Seminars  
Copyright in the Digital Age  
Communication to the  
public by Hyperlinking  
Case C-160/15 – GS Media

Dott.ssa Francesca De Luca

09/05/2024



# Introduzione - Communication to the public e Making available right

## Articolo 3 Direttiva Infosoc

Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, **su filo o senza filo**, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

# Introduzione - Communication to the public e Making available right

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; [...]

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

## Introduzione - Communication to the public by Hyperlinking, cos'è?

Link definizione: “3. In informatica: [...] b. Negli ipertesti e nei siti web, collegamento fra una pagina e un'altra, o fra parti della stessa pagina, realizzato mediante un comando che si attiva posizionando il mouse su una porzione di testo, su un'icona o su un'immagine.”

(Treccani)

Tipologie di linking:

- surface linking;
- deep linking;
- framing;
- embedding.

# Giurisprudenza UE e hyperlinking

Giurisprudenza Europea, tra i casi più importanti

- Svensson
- BestWater

La Corte ha approfondito la nozione di “comunicazione al pubblico” rilevante ai sensi dell’art.3 par.1 della Direttiva Infosoc.

# Introduzione - le parti

- **Sanoma**, editore della rivista mensile Playboy;
- **GS Media**, gestore del sito Internet GeenStijl (sito su cui figurano “notizie, rivelazioni scandalistiche e inchieste giornalistiche su argomenti leggeri e con tono scherzoso”; in media 230.000 visitatori al giorno)

Sul sito GeenStijl era apparso un **collegamento ipertestuale** che rinviava gli internauti ad un sito esterno australiano, [Filefactory.com](http://Filefactory.com);

aprendo il link si poteva visualizzare un servizio fotografico della sig.ra Britt Geertruida Dekker (attrice e personaggio televisivo olandese) scattato dal fotografo C. Hermès (13-14 ottobre 2011).

## Fatti di causa

Sanoma ha richiesto più volte a GS Media di rimuovere il link. GS Media non ha rimosso il link. Filefactory.com ha rimosso le foto.

GS Media in seguito ha pubblicato su GeenStijl un nuovo link che rimandava ad un altro sito, Imageshack.us. Quest'ultimo dava di nuovo accesso alle foto di Playboy.

Imageshack.us su richiesta di Sanoma ha rimosso le foto sul proprio sito.



Gli utenti di GeenStijl hanno continuato ad inserire nuovi link che rimandavano alle foto di Playboy sul sito.

Secondo Sanoma la GS Media ha violato il suo diritto d'autore rendendo disponibili sul suo sito dei link che rimandavano ad altri siti contenenti le foto del servizio fotografico di Playboy.

La Corte Suprema dei Paesi Bassi ha deciso di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ha chiesto

- se l'art. 3, par.1 della Direttiva Infosoc debba essere interpretato nel senso che costituisce un atto di comunicazione al pubblico la **predisposizione su un sito Internet di un collegamento ipertestuale** verso un altro sito liberamente accessibile, gestito da un terzo soggetto e sul quale siano state messe a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d'autore senza l'autorizzazione del titolare;



# Questioni pregiudiziali

- se sia rilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 3 par.1 della Direttiva Infosoc la circostanza che il soggetto che mette a disposizione il collegamento ipertestuale sia al corrente o dovrebbe essere al corrente del fatto che il titolare del diritto d'autore non abbia dato la propria autorizzazione alla prima comunicazione dell'opera.

Art. 3 Direttiva Infosoc = attribuisce un diritto attraverso il quale i titolari delle opere protette possono evitare eventuali utilizzi o comunicazioni delle stesse da parte di soggetti non autorizzati.

**Obiettivi Infosoc**= garantire una **tutela “elevata”** ai titolari delle opere

+ **art.17, par.2** Carta dei Diritti fondamentali dell’UE.

considerando 3 e 31 della direttiva Infosoc

l'armonizzazione da questa effettuata è intesa a garantire, in particolare nell'**ambiente elettronico**, un **giusto equilibrio** tra,

- da un lato, l'interesse dei **titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi** alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantito dall'**art. 17, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE** (la «Carta»),
- e, dall'altro, la tutela degli interessi e dei **diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà d'espressione e d'informazione**, garantita dall'**art. 11 della Carta**, nonché dell'**interesse generale**.

Affinché vi sia una comunicazione al pubblico è necessaria la presenza di una serie di elementi cumulativi:

- **atto di comunicazione;**
- **comunicazione dell'opera ad un pubblico (*Svensson, SBS Belgium, Reha Training*)**

Bisogna considerare anche la **rilevanza del carattere intenzionale della comunicazione.**

“la nozione di «comunicazione al pubblico» comporta una **valutazione individualizzata**” (*Phonographic Performance, Reha Training*)

- linking= atto di comunicazione (quasi un presupposto, seguendo *Svensson e BestWater*).

Riproposta interpretazione ampia di “atto di comunicazione”

Pubblico nuovo:  
nel caso GS Media manca all'origine l'autorizzazione  
del titolare dei diritti;  
dissimile da *Svensson e BestWater*.

Il pubblico del sito GeenStijl è un pubblico nuovo.



Carattere intenzionale:

l'utente “[...]realizza infatti un atto di comunicazione quando interviene, con **piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento**, per dare ai suoi clienti accesso a un'opera protetta, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, tali clienti non potrebbero, in via di principio, fruire dell'opera diffusa”

Scopo di lucro:

criterio complementare per ricostruire la nozione di comunicazione al pubblico.

Il soggetto che ha posto in essere questa condotta (linking) è a conoscenza o meno del fatto che l'opera è stata pubblicata senza autorizzazione del titolare?

- 1° ipotesi: Se il soggetto che mette a disposizione il link non è a conoscenza dell'assenza di autorizzazione e non potrebbe ragionevolmente esserlo = No comunicazione al pubblico.

- 2° ipotesi: se il soggetto che mette a disposizione il link lo fa con scopo di lucro deve porre in essere tutte le verifiche necessarie al fine di comprendere se l'opera è stata illegittimamente pubblicata.

Dovrà presumersi che il linking sia avvenuto con piena conoscenza dell'assenza dell'autorizzazione iniziale, trattandosi quindi di una comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, par.1 della Dir. Infosoc.


GS Media gestisce il sito GeenStijl per scopo di lucro.

Sanoma è titolare del diritto d'autore sul servizio fotografico.

Sanoma non ha MAI autorizzato la pubblicazione delle opere fotografiche.

GS Media era a conoscenza della mancanza di tale autorizzazione da parte di Sanoma.

Linking da parte di GS Media = **comunicazione al pubblico, art. 3, par.1 Direttiva Infosoc.**



**EUILAP**

Jean Monnet Chair  
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by  
the European Union

Dott.ssa

Francesca De Luca

## Contatti



[fdeluca@unite.it](mailto:fdeluca@unite.it)



[@euilap](https://www.instagram.com/euilap)



[www.unite.it/UniTE/EUILAP](http://www.unite.it/UniTE/EUILAP)